

Cass. pen. Sez. III, (ud. 11-05-2007) 12-07-2007, n. 27257

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere

Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

- 1) P.E. N. IL (OMISSIS);
- 2) L.A. N. IL (OMISSIS);
- 3) PA.SA. N. IL (OMISSIS);
- 4) Z.P. N. IL (OMISSIS);
- 5) U.S. N. IL (OMISSIS);
- 6) F.A. N. IL (OMISSIS);
- 7) FI.RO. N. IL (OMISSIS);
- 8) V.N.D. N. IL (OMISSIS);
- 9) K.S. N. IL (OMISSIS);
- 10) D.P.G. N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 10/11/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti del L. limitatamente al capo E della rubrica; inammissibilità ricorso D.P.; rigetto degli altri ricorsi.

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 12 luglio 2002 e depositata il 4 novembre 2002 il Tribunale di Savona dichiarava P.E., L. A., Pa.Sa., Z.P., F.A., U.S., (alias H.I.), D.M., I. J., T.M. e M.I. responsabili del:

a) delitto di cui all'art. 416 c.p.p., commi 1 e 2, perchè il P. in qualità di organizzatore, gli altri in qualità di partecipi, si associavano allo scopo di commettere i delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e di reclutamento di ragazze straniere al fine di favorirne e sfruttarne la prostituzione, (capi b e c), con l'aggravante del numero dei partecipi superiore a dieci (per fatti commessi in (OMISSIS) e località limitrofe sino al (OMISSIS)) ed assolveva A. V.B. e I.A. dallo stesso reato per non aver commesso il fatto;

dichiarava P.E., L.A., Pa.Sa., K.S., J.A., T.M. ed M. I. responsabili:

b) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1 e del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 3, comma 8, (convertito in L. n. 39 del 1990), perchè, in concorso tra loro ed anche singolarmente, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in numero non inferiore a cinque, compivano attività dirette a favorire, al fine di lucro, l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello stato e, segnatamente, si adoperavano affinché numerose cittadine extracomunitarie, per lo più provenienti dall'ex Unione Sovietica e dalla Repubblica Albanese, fossero reclutate e così raggiungessero il territorio ligure per essere ivi destinate alla prostituzione (per fatti commessi in (OMISSIS) nel corso degli anni (OMISSIS)); dichiarava inoltre P.E., L.A., Pa.Sa., Z.P., U.S., (alias S. I.), F.A., Fi.Ro., S.R., D.M., J.A., T.M. ed M.I. responsabili:

c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, della L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 4, 6, 8 e art. 4, n. 1, 2 e 7 perchè, in concorso tra loro ed anche singolarmente, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, reclutavano numerose cittadine extracomunitarie al fine di far loro esercitare la prostituzione, inducendole per far ciò a recarsi nel territorio dello stato non d'origine e comunque ne sfruttavano e ne favorivano la prostituzione, con le aggravanti del numero dei partecipi superiore a cinque, d'aver commesso il fatto con violenza e minaccia ed ai danni di persone minori degli anni ventuno, nonchè, comunque, ai danni di più persone (per fatti commessi in (OMISSIS) e luoghi limitrofi fino al (OMISSIS)) ed assolveva da detto delitto Pa.Sa. e R.M. per non aver commesso il fatto;

dichiarava P.E. ed L.A. responsabili:

d) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p., L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4, 7 perchè, in concorso tra loro ed anche singolarmente, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenevano abusivamente e portavano in luogo pubblico diverse pistole semiautomatiche o a rotazione, nonchè almeno due fucili a canna liscia costituenti armi comuni da sparo atte all'impiego (in (OMISSIS) e luoghi limitrofi nel corso degli anni (OMISSIS)) ed assolveva P.E., L.A. e R.M. dal medesimo delitto per non aver commesso il fatto;

assolveva P.E., L.A., R.M. e P.G. dal reato di cui al capo e) (detenzione per uso non personale di sostanze stupefacenti) con la formula perchè il fatto non sussiste;

dichiarava P.E. responsabile:

f) del delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 1, art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1 e art. 56 c.p. e art. 629 c.p., comma 2 perchè, con un'unica condotta in violazione di diverse disposizioni di legge, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia consistita nel prospetterle gravi danni fisici e finanche la morte, poneva in essere atti idonei diretti in modo inequivoco a costringere O.B. (alias O.R.) a non esercitare il meretricio in zona, mediante violenza, colpendola anche con uno schiaffo al volto, così da farla rovinare al suolo;

g) del delitto di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110, 582, 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1 perchè, al fine di eseguire il delitto sub F), ponendo in essere la condotta di cui al precedente capo d'accusa, cagionava a O.B. una lesione personale dalla quale derivava una malattia di durata non superiore a giorni 40 ed assolveva T.M. dai reati di cui ai capi f) e g) per non aver commesso il fatto;

dichiarava R.M. responsabile:

h) del delitto di cui all'art. 61 c.p., n. 10, art. 81 cpv c.p. e art. 368 c.p., commi 1 e 2, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con una denuncia fatta pervenire a mezzo di Tr.Ma. alla Squadra Mobile della locale Questura, incolpava il vicequestore aggiunto Dott. A.L., il Commissario Capo Dr. C.G. e l'Ispettore della Polizia di Stato M.S., rispettivamente il primo del delitto di falsità materiale in atti pubblici, il secondo ed il terzo di tentata concussione, pur sapendoli tutti innocenti, ed agendo in ritorsione per l'arresto subito da essa imputata in precedenza e per quello subito nell'ambito del presente procedimento e dalla stessa attribuiti alle predette persone offese, (con l'aggravante d'aver commesso il fatto contro pubblici ufficiali a causa dell'adempimento delle loro funzioni) in Savona il 31 maggio 1997; dichiarava K.S. responsabile:

L) del delitto di cui all'art. 110 c.p. e art. 605 c.p., comma 1, perchè, in concorso con altri due cittadini russi rimasti non identificati, a nome di A. e M., privava S.O. della libertà personale e la trasportava, contro la sua volontà, su un'autovettura fino a (OMISSIS) (in (OMISSIS));

dichiarava S.R. (alias D.M.) e B. R. (alias Z.E.) responsabili:

M) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 648 c.p. perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi profitto, acquistavano o comunque ricevevano tre passaporti falsi della Repubblica di Albania con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa (in (OMISSIS));

assolveva A.V.B. e J.A. dal reato di cui al capo A, R.S. dal reato di cui al capo b), K.E., K. S., A.V.B., V.N.D. e K. S. dal reato di cui al capo c) Pa.Sa. e R. M. dal reato di cui al capi D) per non aver commesso il fatto;

P.E., L.A. e R.M. dal reato di cui al capo E) perchè il fatto non sussiste, R.S. e T.M. dai reati di cui ai capi f) e G) per non aver commesso il fatto; D. P.G. dal reato di cui al capo E) perchè il fatto non sussiste, ordinava il dissequestro della somma sequestrata ad K. E. e dei cellulari disponendone la restituzione agli aventi diritto.

Proponevano appello gli imputati P., L., Pa., T., M., Z., R., F.A., Fi.Ro., U. e K..

Proponeva appello anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nei confronti degli imputati K.E., K. S., F.A., N.D.V., I. J., K.S., L.A., R.M. e D.P.G..

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Savona, dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.P.G., in ordine al reato ascrittogli perchè estinto per intervenuta prescrizione; visto l'accordo intervenuto tra le parti riduceva e determinava la pena nei confronti di T.M. ed M.I. in anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva.

Dichiarava L.A. colpevole anche del reato sub e) della rubrica, e, quindi, del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 perchè, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva, per uso non personale, sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina di cui alla tabella prima dell'art. 14, precisato decreto per fatti commessi in (OMISSIS) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena complessiva di anni nove di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa.

Dichiarava R.M. colpevole anche del reato sub D) della rubrica e, ritenuta la continuazione, la condannava alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione.

Dichiarava K.S. colpevole anche del reato sub c) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, nonchè, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena complessiva di anni sei di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa.

Concedeva a I.J. le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e determinava la pena in anni tre di reclusione.

Dichiarava K.E., K.S. e N.D.V. colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e, concesse a tutti e tre le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, li condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno.

Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, riduceva e determinava la pena a Pa.Sa. in anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa e a Z.P. in anni cinque di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa.

Confermava, nel resto, l'impugnata sentenza e condannava alle spese del doppio grado di giudizio gli imputati K.E., K.S. e N.D.V. ed alle spese del grado P.E., U.S., F.A., Fi.Ro., R. M. e K.S..

Proponevano ricorso per Cassazione Fi.Ro., Z. P., L.A., D.P.G., Pa.Sa., P.E., U.S., F.A., D.V. N. e K.S. chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.

Motivi della decisione

Per ragioni di logica priorità, in quanto attengono a questioni analoghe di natura processuale relative ai criteri di acquisizione della prova da parte dei giudici di merito, vanno esaminati, preliminarmente e congiuntamente, il primo ed il quinto motivo di ricorso del L., erroneamente da questi indicato come ripetizione del quarto, nonchè il primo motivo del ricorso di Z.P., l'unico motivo di ricorso di Fi.Ro. ed il primo motivo di ricorso di Pa.Sa..

Con tali motivi gli imputati lamentano, in relazione a tutti i capi di imputazione che li riguardano, l'illegittima acquisizione al fascicolo dibattimentale, delle relazioni di polizia giudiziaria aventi ad oggetto servizi di osservazione, pedinamento e controllo e delle dichiarazioni rese nel corso dell'indagine dai testi O. B., N.A., F.E., V.O., S.O., delle denunce di D.M. e Z. E., per violazione ed erronea applicazione degli artt. 238, 512 e 512 bis c.p.p..

Deducono i ricorrenti che le relazioni di servizio della polizia giudiziaria che documentano le circostanze di acquisizione della notizia di reato non possono considerarsi atti irripetibili, e quindi non possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p..

Inoltre, rilevano i ricorrenti, siccome era prevedibile la sparizione dei testi di cittadinanza extracomunitaria, avrebbe dovuto disporsi l'incidente probatorio per quel che attiene alle dichiarazioni rese dalle prostitute ai verbalizzanti.

I motivi sono infondati.

Anche se il codice di rito non spiega che cosa debba intendersi per atto irripetibile, la dottrina e la giurisprudenza hanno normalmente affermato che l'irripetibilità deve rappresentare un connotato originario dell'atto e va determinata in rapporto alle situazioni in cui l'atto si compie e che, per cause diverse, si presentino come non più riproducibili.

Come ha recentemente chiarito questa Corte a Sezioni Unite Cass. S.U. n. 41281 del 2006, Greco), all'esito di un travagliato dibattito giurisprudenziale e dottrinale, la questione relativa alla qualificazione delle relazioni di servizio della polizia giudiziaria come atti ripetibili o non ripetibili è stata spesso impropriamente prospettata dalla giurisprudenza e dalla dottrina. La Corte ha quindi rilevato che il problema non è quello della denominazione dell'atto ma del suo contenuto. La nozione di atto non ripetibile non ha infatti natura ontologica ma va ricavata dalla disciplina processuale. Ciò che rileva è il tipo di informazione contenuto nell'atto redatto dalla polizia giudiziaria: se contiene un tipo di accertamento che non sarà possibile compiere nuovamente nel dibattimento l'atto dovrà essere considerato non ripetibile, e quindi inseribile nel fascicolo per il dibattimento. Ne consegue che le attività materiali e i rilievi eseguiti dalla polizia giudiziaria, pur potendo riferirsi in dibattimento, devono ritenersi irripetibili quando hanno ad oggetto un atto estrinseco che non può essere ulteriormente compiuto, come il sequestro, la perquisizione, l'arresto, le rilevazioni urgenti in luoghi, cose e persone e quindi, come nel caso in esame, il pedinamento, il controllo e le intercettazioni telefoniche e ambientali.

In altri termini l'atto o l'attività con rilevanza processuale che in dibattimento non può essere ontologicamente ripetuta è l'atto di indagine posto in essere dalla polizia giudiziaria, mentre il documento che ha dato conto di quell'attività può essere riscritto in dibattimento.

Tale ripetizione deve peraltro ritenersi superflua, a giudizio del Collegio, quando essa si risolve necessariamente ed esclusivamente in una mera ripetizione del contenuto del documento redatto da pubblici ufficiali nell'immediatezza dell'atto di indagine irripetibile e quindi privo anche dell'efficacia derivante dalla vivezza dei ricordi dei verbalizzanti. (v. per tutte Cass. Pen. sez. 2^a gennaio 2005, n. 2353 Casucci).

Ne consegue, secondo questo Collegio, che le relazioni di servizio riprodotte l'attività di constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo del dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, diversamente dalla relazione di servizio che si limiti ad effettuare una mera constatazione ed acquisire una notizia di reato ovvero documentino semplicemente le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata acquisita la notizia di reato (v. anche Cass. Pen. sez. 1^a sent. 4 ottobre 2005, n. 38307).

Nel caso in esame sono stati quindi correttamente acquisiti al fascicolo del dibattimento i verbali di polizia giudiziaria relativi ai pedinamenti, alle intercettazioni e agli atti compiuti direttamente dagli agenti infiltrati, peraltro sentiti come testi.

Per quel che attiene alla dedotta inutilizzabilità delle deposizioni delle parti lese che, secondo le doglianze dei ricorrenti, avrebbero dovuto essere sentite con incidente probatorio, in quanto era prevedibile il loro allontanamento dal territorio italiano, il Collegio rileva che la Corte di Appello, in considerazione dei rapporti stabilizzati di alcune di esse con alcuni imputati e della volontà di altre di riscattare la loro presenza in Italia rendendosi collaboratrici di giustizia, ha ritenuto sussistente la volontà delle donne di restare in Italia e quindi improbabile la loro successiva sparizione al momento del dibattimento.

In ordine a tale valutazione il Collegio rileva che essa, pur rimanendo smentita dal successivo comportamento delle parti lese, rispetta i canoni della logica, sicchè, dovendosi far riferimento alla situazione concreta esistente al momento delle deposizioni delle parti lese in sede predibattimentale e non a quella successiva, deve ritenersi infondata la doglianza dei ricorrenti.

Deve peraltro rilevarsi, per quanto attiene alle deposizioni delle parti lese non sentite in dibattimento, che il Collegio non ignora le doverose considerazioni conseguenti all'esame del principio espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo nella sentenza emessa l'8 maggio 2007 che ha deciso la controversia Kollcaki c. Italia, in tale decisione è rappresentata, tra l'altro, l'esigenza imprescindibile che nessuna persona possa essere condannata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese da un solo teste, la cui deposizione non sia stata verificata in dibattimento e senza ulteriori riscontri. Tale condanna contrasterebbe infatti con i diritti di difesa garantiti dall'art. 6 della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Nel caso in esame, peraltro, non può essere ravvisabile alcuna violazione a tale inviolabile principio alla luce dell'imponente e sovrabbondante quadro probatorio a carico degli imputati.

In sede dibattimentale sono stati infatti sentiti numerosi testi, tra cui vanno indicati, a mero titolo esemplificativo, il Dott. A., all'epoca dei fatti dirigente della Digos della questura di Savona, il Dott. C., dirigente dell'Ufficio Stranieri, l'ispettore E. della stessa questura, l'ispettore Ar., l'assistente C.A. e numerosi altri pubblici ufficiali, tra cui alcuni infiltrati, è stata eseguita la trascrizione di tutti i nastri di registrazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e le denunce di alcune delle ragazze, parti lese nel presente procedimento (v. pag. 1 sentenza di primo grado).

Devono quindi ritenersi pienamente valutati come esaustivi, da parte dei giudizi di merito, gli elementi probatori a carico degli imputati, anche a prescindere dalla ripetizione in dibattimento delle dichiarazioni rese agli inquirenti dalle parti lese. Del resto il presumibile deteriorarsi dei rapporti delle stesse con gli imputati, in considerazione dell'esito delle indagini che hanno fatto emergere, non solo un coacervo di gravi episodi criminosi, ma anche la complicità degli imputati con altre persone non identificate, avrebbe dato luogo, a parere del Collegio, ad un inutile sovraesposizione delle testi anche qualora fossero state rintracciate.

Vanno quindi respinti il primo ed il quinto motivo di ricorso del L., il primo motivo di ricorso di Z.P. ed il ricorso di Fi.Ro..

Vanno a questo punto esaminati congiuntamente, per la loro sostanziale connessione, i primi cinque motivi del ricorso di P. E., Uk.Si. (alias S.I.), F.A., D.V.N. e K.S., nonchè il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso di Z. P., nonchè il secondo ed il terzo motivo di Pa.Sa..

Con tali motivi i ricorrenti lamentano la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) con riferimento ai capi A), B) e C) in relazione all'art. 416 c.p. e alla L. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3.

Deducono i ricorrenti, con il primo motivo, che mancava una plausibile motivazione da parte dei giudici di merito in ordine alla ritenuta associazione a delinquere, laddove esisteva una mera contiguità di essi imputati al mondo della prostituzione.

Non esistevano infatti gli estremi del reato di associazione per delinquere che richiede la sussistenza di tre elementi:

- 1) un vincolo associativo stabile e permanente tra almeno tre persone;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa stabile.

Nel caso in esame proprio la spartizione tra diverse persone di distinti ed individuali interessi legati allo sfruttamento della prostituzione su un determinato territorio conduceva ad escludere il vincolo associativo che presuppone comunanza, ab origine, di tali interessi.

Inoltre, precisano i ricorrenti P., U., F., D. e K. con il secondo motivo, l'elemento costitutivo dell'associazione per delinquere è l'indeterminatezza del programma criminoso, che non deve essere circoscritto alla commissione di uno o più reati predeterminati. In siffatta ipotesi si realizzerebbe infatti soltanto un mero accordo diretto alla commissione di reati e, dopo la loro commissione, l'accordo si esaurirebbe sì da consumarsi una mera fattispecie di concorso di persone nel reato.

Nel caso in esame, premesso che, secondo la contestazione, reati fine della presunta associazione per delinquere erano stati considerati soltanto quelli contenuti nei capi B) e C), vale a dire le attività dirette a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello stato di soggetti extracomunitari allo scopo di sfruttarne la prostituzione, doveva rilevarsi che lo sfruttamento si svolgeva in maniera tutt'altro che indeterminata, essendo assegnate a ciascun imputato una o più donne, per alcune delle quali al P. sarebbe stata versata una percentuale.

Non vi era un programma a tempo e modo indeterminato ma una mera spartizione delle donne da far prostituire, senza successiva suddivisione degli introiti mediante casse comuni e senza reciproche interferenze.

Deducono ancora i suddetti ricorrenti, con il terzo motivo, che ulteriore elemento costitutivo del reato di associazione per delinquere è l'esistenza di una struttura organizzativa stabile, a sua volta costituita da predisposizione comune dei mezzi, consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di operare per la attuazione del comune programma delinquenziale.

Nel caso in esame i pedinamenti e le intercettazioni telefoniche e ambientali, pur provando un vasto giro di interessi legato alla prostituzione di donne provenienti dall'est Europeo, non comprovavano nè la predisposizione comune dei mezzi, nè la coscienza da parte di ciascun imputato di far parte di un sodalizio criminoso.

Con il quarto motivo i suddetti ricorrenti deducono che la sentenza aveva omesso di motivare sulle doglianze della difesa circa l'estraneità di F.A. al ritenuto sodalizio criminoso, senza considerare che lo stesso si vedeva di rado in compagnia degli altri e che le sue responsabilità emergevano soltanto dalle dichiarazioni di S.R. che si sarebbe prostituita per lui, mentre l'imputato era sconosciuto anche all'infiltrato E. e che la B., di cui il F. aveva asserito di essere l'amante, era invece controllata da S.R. e non da lui.

I giudici di merito non avevano inoltre considerato che comunque, secondo gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, F.A. avrebbe chiesto soltanto la somma di L. 500.000 alla settimana a tutte e tre le prostitute, sicchè non poteva comunque ritenersi elemento di spicco nell'organizzazione.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono che K.S., ritenuto responsabile del reato di cui al capo B) in concorso con P.E., non era mai stato chiamato a rispondere del reato associativo, come invece sarebbe dovuto avvenire qualora l'impianto d'accusa fosse risultato provato.

Per quanto attiene al concorso nei reati di tale imputato i giudici di merito non avevano considerato che questi operava regolarmente quale agente di viaggi facendo entrare, non clandestinamente ma in maniera trasparente e mediante regolare visto turistico, cittadine extracomunitarie. L'ingresso in Italia era quindi regolare, sicchè non poteva ritenersi sussistente la partecipazione dell'imputato ad alcun sodalizio criminoso.

Deduca più specificamente il K. che egli, ritenuto responsabile del reato di cui al capo B) in concorso con P. E. ed altri, (ritenuti per contro associati), non era stato mai chiamato a rispondere del reato associativo, come invece sarebbe dovuto avvenire se l'impianto dell' accusa fosse stato pienamente provato.

Con il secondo e terzo motivo dei loro autonomi ricorsi Z. P. e Pa.Sa. lamentano, a loro volta, la nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta illogicità della motivazione in quanto essi imputati erano stati ingiustificatamente ritenuti responsabili della partecipazione allo sfruttamento della prostituzione.

Deducono i ricorrenti che non vi era alcun elemento negli atti processuali dai quali poteva ritenersi la loro partecipazione al sodalizio criminoso e che la semplice circostanza che essi facessero delle "vasche" sul rettilineo della piana albenganese poteva, al più, essere ritenuto indice di istinti voyeristici ma non costituiva prova dello sfruttamento della prostituzione.

Con il quinto motivo e sesto motivo lo Z. lamenta che non vi era la prova del delitto di reclutamento di prostitute al fine di agevolare e sfruttare la prostituzione e del delitto di induzione delle donne a recarsi altrove per esercitare la prostituzione e che, comunque, non vi era nessun elemento di prova in ordine al reato contestato, sia in relazione alla fattispecie abrogata, applicabile all'epoca dei fatti in cui la condotta criminosa era definita con "attività", sia alla normativa attuale che contempla il termine più restrittivo di "atti".

In ordine ai motivi complessivamente esaminati il Collegio rileva che nell'associazione a delinquere l'accordo tra i compartecipi è a carattere permanente e programmatico, mentre quello che determina il concorso di più persone nel reato continuato è a carattere precario e contingente, esaurendosi appena i reati programmati ed individuati al momento dell'accordo sono stati realizzati.

Questa Corte ha precisato che elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo a fine criminoso tra tre o più persone allo scopo di commettere una serie di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale.

Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere è quindi sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti determinati ma continuativo e preceduto o accompagnato da un accordo avente ad oggetto i delitti compresi nel programma ed i mezzi e le modalità della sua attuazione (v. per tutte Cass. Pen. sez. 1^a sent. 23 giugno 1988, n. 10820).

In proposito la Corte di Appello, con adeguata ed esaustiva motivazione, alla luce degli elementi probatori sottoposti al suo esame, dopo aver correttamente rilevato che la prova del reato associativo non può desumersi dalla circostanza che tre o più persone abbiano commesso, insieme, una serie di fatti criminosi, in quanto l'accordo va provato in sè, ha specificato che nel caso in esame "a monte dell'attività delle prostitute vi è un progetto organizzativo, contemplante il reclutamento, tramite annunci su quotidiani locali, di giovani donne dell'est Europeo, provviste di visto turistico, transitanti per una agenzia turistica, indirizzate su precisi canali di accoglienza, al fine di farle svolgere attività di meretricio".

La Corte di merito ha quindi ricostruito il funzionamento dell'organizzazione che aveva al vertice il P. ed era finalizzata all'importazione delle ragazze dall'est Europeo per destinarle alla prostituzione, rilevando che si era in presenza di un vero e proprio sodalizio di tipo societario che, sia nei momenti fisiologici che in quelli patologici, prevalentemente connessi al momento in cui il capo era in "missione" all'estero, ricalcava, in negativo, situazioni analoghe a quelle consuete nelle società commerciali ad oggetto lecito.

Ha poi esaminato specificamente il ruolo svolto da ciascun imputato nell'ambito dell'organizzazione rilevato dagli agenti nel corso delle indagini e risultante dagli atti processuali acquisiti agli atti.

In ordine alla partecipazione dei singoli imputati al sodalizio criminoso per quel che attiene al K., premesso che in ordine alla mancata contestazione del reato di cui all'art. 416 c.p. si ravvisa la carenza di interesse dell'imputato alla contestazione di tale ulteriore imputazione e che non vi è ricorso del pubblico ministero sul punto, il Collegio rileva che la Corte di merito ha correttamente ritenuto l'imputato responsabile del concorso nel reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rilevando che effettivamente, presumibilmente per un eccesso di scrupolo, tenuto conto del ruolo secondario e tardivo dell'imputato, lo aveva assolto dal più grave reato di cui all'art. 416 c.p. pur risultando che questi costituiva il primo anello della catena criminosa in quanto, quale agente di viaggi, nell'ambito di un progetto meditato e perdurante nel tempo, favoriva l'ingresso delle straniere in Italia destinate alla prostituzione.

Per quel che attiene ai reati di cui ai capi B) e C) deve farsi riferimento ai richiami eseguiti dalla Corte di appello alla motivazione della sentenza di primo grado che, pur ravvisando la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di entrambi i reati, aveva poi, nelle conclusioni, ritenuto provato solo il reato di cui al capo B), sicchè la Corte di Appello, aderendo sul punto all'impugnazione del Procuratore della Repubblica e alla luce degli elementi di prova evidenziati dallo stesso Tribunale, ha riformato la sentenza estendendo correttamente la condanna del K. anche al reato di cui al capo c).

In proposito la Corte di merito ha rilevato che "seguendo il percorso delle cittadine extracomunitarie dal loro viaggio verso l'Italia all'effettivo avviamento alla prostituzione si vede come il primo anello della catena sia rappresentato proprio dall'attività del K. sotto la copertura dell'agenzia turistica".

La Corte ha altresì rilevato che erano infondate le doglianze del difensore, il quale avrebbe dovuto apprezzare lo scrupolo con cui la vicenda era stata soppesata dal primo giudice e non far derivare dalla mancata imputazione del K. in ordine al reato di associazione a delinquere una estraneità dell'imputato anche in ordine all'attività diretta a favorire l'ingresso illegale in Italia di cittadine extracomunitarie che, entrate con visto turistico, erano state indirizzate, con violenza o minaccia, alla prostituzione.

In ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato del destino delle ragazze fatte entrare in Italia con tale visto turistico vi erano infatti numerosi elementi di prova. Tra essi assumevano particolare rilievo la deposizione di S.O., accompagnata dall'imputato nel luogo dove si era perpetrato un episodio di violenza sessuale ai danni della giovane ad opera di un russo non identificato e che era stata prelevata dallo stesso imputato all'esito di tale episodio e le dichiarazioni di T.M., reo confesso, in ordine al coinvolgimento del K..

Anche soltanto alla luce di tali elementi, che il Collegio ritiene di indicare sommariamente, a meri fini esemplificativi, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza di appello in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato K. relativamente ai reati rispetto ai quali egli afferma invece la propria estraneità.

Per quel che attiene alle doglianze dello Z., la Corte di Appello, con adeguata ed esauriente motivazione, ne ha affermato la responsabilità rilevando che l'imputato risultava indicato nelle relazioni di servizio come frequentatore abituale del rettilineo (OMISSIS) dove si prostituivano le giovani oggetto del traffico in compagnia dei coimputati Pa., F. e D. e tali riscontri confermavano la chiamata in correità effettuata dal coimputato Pa..

In ordine alla responsabilità di quest'ultimo imputato, premesso che, come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite, le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato hanno valore di prova se suffragate da riscontri esterni (S.U. sent. 3 febbraio 1990, n. 2477) deve ricordarsi che, come ha rilevato la Corte di merito, le dichiarazioni accusatorie dei coimputato T. e della M. non cadevano in un vuoto probatorio, apparendo interconnesse con le osservazioni della Polizia giudiziaria, relative alle vasche sul rettilineo in funzione di controllo delle ragazze e alle intercettazioni da cui emergeva in capo al Pa., se non addirittura quella posizione vicaria del capo, accreditata dalla M., certamente un posto di assoluto rilievo nell'organizzazione.

Per quel che attiene specificamente ad F.A. la Corte di Appello ha specificato, tra l'altro, che l'agente di polizia giudiziaria sotto copertura E. aveva dato conto di numerosi contatti dell'imputato con il P., il L. e il P. nei vari bar della zona, rilevando che l'imputato era stato indicato anche nelle denunce delle ragazze parti lese e nelle dichiarazioni confidenziali del T., oltre ad essere oggetto dell'attività di controllo esterno della polizia giudiziaria.

Considerato che una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dai ricorrenti (vedi per tutte Cass. Pen. Sez. 5^a sent.

16 marzo 2000 n. 4893), alla luce delle argomentazioni della Corte di merito, suffragate dal riferimento alle approfondite indagini che hanno dato luogo alla scoperta del traffico criminoso, al suo funzionamento e allo specifico ruolo svolto in essa da ciascuno dei ricorrenti, vanno respinti i primi cinque motivi di impugnazione di P.E., U.S., F.A., V.N. D. e K.S. ed il secondo ed il terzo motivo di ricorso di Z.P..

Con il sesto subordinato motivo il K. deduce che nel corso del 1996 e del 1997 era in vigore la disposizione di cui al D.L. n. 416 del 1989, art. 3, comma 8 da applicarsi al caso concreto, che prevedeva: 1) una forma grave, cioè il fatto commesso da tre o più persone o per motivi di lucro che prevedeva la reclusione da sei a dieci anni e la multa da Euro 5.164,00 a Euro 25.822,00;

2) una forma meno grave che prevedeva la reclusione fino a due anni e la multa fino ad Euro 1.032,00.

Era stata invece applicata, in ordine al reato di cui al capo b), la normativa meno favorevole di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998.

In ordine al motivo il Collegio, in primo luogo, rileva che alla luce degli elementi probatori, per il numero delle persone concorrenti nel reato e per il fine di lucro è stata ritenuta la sussistenza del reato più grave di cui al D.L. n. 416 del 1989, art. 3, comma 8 e non di quello meno grave ritenuto dal ricorrente.

Il motivo è comunque inconferente ai fini della decisione, in quanto è stata applicata la continuazione tra le varie imputazioni ed il reato più grave posto a base del calcolo per la determinazione della pena, è quello di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, capo c) e non il reato di cui al capo b).

Va quindi respinto anche il sesto motivo di ricorso del K..

Con il settimo motivo il solo P.E. lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al porto abusivo di arma ed estorsione che non erano state provate.

Si era infatti trattato di mera minaccia e di lesioni, ambedue sformite di querela, e comunque il provento preso alla prostituta costituiva il mancato guadagno dell'attività illecita di quest'ultima non tutelato dall'ordinamento.

Anche il settimo motivo del P. è infondato e va respinto.

Premesso che il possesso dell'arma e le minacce nei confronti della O.B., al fine di farle cambiare il luogo dove quest'ultima esercitava il meretricio, sono state acclamate dalle deposizioni testimoniali richiamate nella sentenza impugnata, (vedi in particolare la deposizione dell'agente sotto copertura E.), si rileva che, come ha definitivamente chiarito questa Corte, "nel reato di estorsione l'oggetto della tutela giuridica è costituito al duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, sicchè è del tutto irrilevante che il patrimonio della vittima sia composto anche da proventi di attività vietate (v. per tutte Cass. Pen., sez. 2^a sent. 22 marzo 2006, n. 7390).

Con l'ottavo motivo il ricorrente K.S. lamenta la carenza e la manifesta illogicità della motivazione.

Deduce il ricorrente che mancava ogni elemento di prova diverso dalla mera presenza dell'imputato sull'autovettura ove altre due persone mai identificate avevano prelevato S.O. e, picchiandola, l'avevano condotta, contro la sua volontà, a sottostare alle turpi voglie del non identificato sedicente A., ubriaco, presso un albergo di (OMISSIS).

La mera presenza di esso imputato nella vettura non comportava la sua partecipazione all'azione coattiva. Anche l'ottavo motivo del K. è infondato.

Premesso che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono, quando siano omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione del materiale di prova, una sola entità logico giuridica alla quale occorre fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione, risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado, non vulnerata sul punto dalla sentenza di appello, che anzi esplicitamente la richiama sul punto, che, secondo le dichiarazioni della parte lesa, era stato lo stesso K. a guidare la vettura che aveva condotto la S.O. nel luogo dove era stata violentata da un cliente russo non identificato e che, dopo lo stupro, l'aveva ricondotta ad (OMISSIS), sicchè è del tutto sformata di fondamento la tesi difensiva circa un ruolo marginale o insussistente dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 605 c.p., comma 1 (capo L), di cui sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi.

Vanno quindi integralmente respinti i ricorsi di P.E., U. S., F.A., V.N.D. e K. S..

Il secondo ed il quarto motivo del ricorso del L., aventi contenuto analogo, vanno esaminati congiuntamente.

Con il secondo motivo L.A. lamenta l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p. relativamente alla sussistenza ed alla partecipazione all'associazione da parte di esso imputato che invece non aveva mai partecipato ad una spartizione di utili ed era estraneo alla fase di reclutamento all'estero delle ragazze.

Con il quarto motivo il L. lamenta l'assenza di motivazione in ordine al reato di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 3, comma 8 convertito nella L. n. 39 del 1990 in quanto non vi era nessuna prova circa contatti dell'imputato con l'estero, sicchè doveva escludersi che egli avesse avuto un ruolo nell'ingresso delle straniere in Italia.

Entrambi i motivi vanno dichiarati inammissibili in quanto generici.

Con i suddetti motivi, infatti, il ricorrente non pone alcuna specifica doglianza in ordine alle argomentazioni della Corte di Appello, la quale ha rilevato che gli atti probatori, con particolare riferimento alle intercettazioni ambientali che suffragavano le dichiarazioni del coimputato T., evidenziavano una stretta collaborazione del L. con il P., sia prima del concreto inizio dell'attività criminosa, e quindi nello stesso momento ideativo della società, sia nel corso del funzionamento della stessa, precisando che soprattutto dalle intercettazioni prese in esame dai primi giudici e correttamente interpretate dagli stessi, si percepiva come il trio P., L. e F.A. avesse la propria quota di gestione e controllo delle prostitute, a dimostrazione di un'attività ben programmata e discretamente organizzata. In proposito questa Corte ha precisato che "è inammissibile il ricorso per cassazione allorchè gli elementi esposti siano assolutamente generici, non individuano in nessun caso le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e pertanto impediscono l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa" (v. per tutte Cass. Pen. Sez. 1^a sent.

27 settembre 1994, n. 10907).

Con il terzo motivo di ricorso il L. deduce che gli era stata contestata la mera partecipazione al sodalizio criminoso e che, fin dal primo grado, era caduta l'aggravante del numero delle persone dieci o più.

Quindi la pena da applicarsi per il reato era quella dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., comma 2 che prevede la pena da uno a cinque anni.

Siccome la Corte di Appello aveva concesso le attenuanti generiche il termine di prescrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157, 160 c.p., era di sette anni e sei mesi e si era maturato il 16 ottobre 2004, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello avvenuta il 10 novembre del 2004, sicchè esso imputato avrebbe dovuto essere assolto per essere i reati contestati estinti per prescrizione.

Il terzo motivo è infondato.

Per quel che attiene al reato di cui al capo b) il Collegio rileva che è stata esclusa dal Tribunale, e quindi dalla Corte di merito, l'aggravante di cui al capo 4 dell'art. 416 c.p. e non l'aggravante, pur essa contestata, di cui al numero 5 dello stesso articolo. Ne consegue che anche per tale reato aggravato la pena massima edittale risulta di sei anni e otto mesi, e quindi il termine massimo di

prescrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 c.p., risulta essere di quindici anni, scadente quindi soltanto nel 2012 con riferimento all'epoca di cessazione della continuazione (anno 1997).

Va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso del L..

Con il sesto motivo, erroneamente indicato dal L. come quinto, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione al possesso dell'arma di cui al capo d), in quanto doveva ritenersi che l'imputato volesse semplicemente vantarsi di possederla. In ordine a tale motivo il Collegio rileva che la Corte di merito, con adeguata motivazione, ha rilevato che dovevano ritenersi inverosimili le giustificazioni fornite dall'imputato di essersi vantato soltanto di possedere un'arma per tutelare la propria incolumità, rilevando che esse erano contrastanti con le dichiarazioni del coimputato T. e che comunque "la mera vanteria, nei confronti di soggetti come P. e compagni di avere delle armi, sarebbe stata ancora più pericolosa per l'incolumità del L. della dichiarazione contraria.

Va quindi respinto anche il sesto motivo, (erroneamente indicato come quinto), del ricorso del L..

Con il settimo motivo, erroneamente indicato dal ricorrente come sesto, il L. deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolverlo anche dal reato di cui al capo E, detenzione per uso non personale di sostanza stupefacente di tipo eroina o cocaina, come del resto il giudice di primo grado, in quanto non poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell'affermazione della responsabilità, che l'imputato si fosse vantato di detenere droga.

In ordine al motivo il Collegio rileva che la sentenza di appello, nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità del L. in ordine al delitto di cui al capo E), è affetta da motivazione apparente.

La Corte di merito non ha infatti chiarito quali fossero gli elementi di riscontro alla mera dichiarazione del L., - risultante da un'intercettazione ambientale, - di aver detenuto sostanza stupefacente, dai quali potesse ritenersi accertata la qualità e la quantità la sostanza detenuta dall'imputato e la sua destinazione ad uso non personale.

Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna del L. in ordine al reato di cui al capo E), con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame su tale imputazione.

Con l'ottavo motivo, erroneamente indicato dal ricorrente come sesto, il L. lamenta la denegata prevalenza delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.

In ordine al motivo il Collegio rileva che esso è infondato in quanto la Corte di merito, con motivazione adeguata, anche se succinta, ha ritenuto che le attenuanti generiche dovessero essere considerate equivalenti alle aggravanti contestate in relazione all'oggettiva gravità dei fatti.

In proposito questa Corte ha precisato che tra gli elementi di valutazione utilizzabili dal giudice, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità del reo indicati dall'art. 133 c.p., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte (Cass. Pen. sez. 1^a, sent. 23 gennaio 2002, n. 20818). Comunque, tenuto conto dell'entità massima della multa per il reato sub C) elevata a venti milioni dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, comma 2, la pena base irrogata per il reato di cui al capo e) non risulta essere la massima edittale e va quindi respinto anche l'ottavo motivo di ricorso del L..

Con il quarto motivo di ricorso Z.P. lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della normativa relativa alla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), con riferimento alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 416 del 1989, art. 3, comma 8.

Deduce il ricorrente che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, (capo b), sarebbe stato posto in essere nel corso del 1996 e 1997.

Tale reato era, all'epoca dei fatti, previsto e punito dal D.L. n. 416 del 1989, art. 3 che prevedeva la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 5.164 a Euro 25.822 se commesso da tre o più persone o per motivi di lucro e la reclusione fino a due anni e la multa fino a Euro 1.032 nell'ipotesi semplice.

Tale articolo era stato abrogato dalla L. n. 40 del 1988, art. 46, comma 1, lett. e) e tale abrogazione era stata confermata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 47, comma 2, lett. e), successivamente riformulato nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3.

Tali norme, successive ai fatti contestati, prevedono, per le medesime fattispecie delittuose, un inasprimento delle pene, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione, ai fini della determinazione della pena, il D.Lgs. n. 416 del 1989, in quanto più favorevole agli imputati.

In ordine al motivo il Collegio rileva, in primo luogo, che la contestazione di cui al capo B) è stata effettuata proprio con riferimento al D.L. n. 416 del 1989, (convertito in L. n. 39 del 1990) ma che comunque il motivo è inconferente ai fini del decidere, in quanto il reato più grave posto a base del vincolo della continuazione è stato il reato di cui al capo c) e non quello di cui al capo b) cui fa riferimento il ricorrente.

Va quindi respinto anche il ricorso di Z.P..

D.P.G. lamenta, con il primo motivo, che la Corte di Appello, in riforma della sentenza che lo aveva assolto, aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere i reati estinti per prescrizione, mentre non vi era la prova dell'illecito.

Tale motivo va dichiarato inammissibile in quanto generico.

Esso, così come formulato, non consente infatti al Collegio di individuare gli specifici rilievi mossi dall'imputato alla sentenza impugnata che, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale a carico del D.P., ha ritenuto non sussistenti gli elementi per un'assoluzione dell'imputato con formula piena.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata circa l'attendibilità dei testi in ordine alla circostanza che egli aveva aiutato la M. e il T. a custodire il danaro nell'istituto di credito in cui lavorava, suggerendo che era in corso un'indagine, in quanto nel periodo al quale i fatti si riferivano egli svolgeva la sua attività in una diversa filiale a (OMISSIS).

Anche il secondo motivo del D.P. è inammissibile in quanto generico e inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, atteso che, come ha correttamente specificato la Corte di merito, non era contestato all'imputato di aver aiutato la M., il L. ed il T. a trasferire il danaro custodito nell'istituto di credito presso cui l'imputato lavorava, ma di aver dato loro notizia dell'esistenza di un'indagine e quindi suggerito agli stessi di trasferire le somme di evidente origine illecita in luogo non aggredibile dagli inquirenti.

In relazione a tale contestazione, che non prevede un'operazione diretta di trasferimento di fondi ad opera dell'imputato, non ha quindi rilievo determinante il luogo dove questi lavorava all'epoca dei fatti.

Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di D.P.G. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, mentre gli altri ricorrenti, ad esclusione del L., di cui è stato parzialmente accolto il ricorso, vanno condannati, in solido, soltanto al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata solo nei confronti di L.A. limitatamente al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti (lett. e) della rubrica) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di Appello di Genova; dichiara inammissibile il ricorso di D.P.G., rigetta gli altri ricorsi e, nel resto, il ricorso del L..

Condanna tutti i ricorrenti, ad eccezione del L., in solido, al pagamento delle spese processuali ed il D.P., altresì, al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007